

**N. R.G. PU N. 167/2023**

**SUB 1 RD**



**IL TRIBUNALE DI MODENA**  
**SEZIONE TERZA CIVILE**

Il Tribunale, in persona del Giudice Designato Dott.ssa Camilla Ovi,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA EX ART. 70 c. 8 CCII**

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto da **RUEDA LUZ LETTY**, nata a Tocaima (Colombia), il 26/7/1973 e residente a Castelfranco Emilia (MO), in Via Case Bruciate n. 1, C.F. RDULLT73L66Z604Z, la quale ha presentato la domanda tramite un OCC;

con l'ausilio dell'OCC, Dott.ssa Alice Ligabue;

**OGGETTO: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

Vista la domanda per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII promossa da RUEDA LUZ LETTY;

vista la relazione del Gestore della Crisi, Dott.ssa Alice Ligabue;

rilevato che, con decreto del 29/9/2023, da intendersi integralmente richiamato, è stata disposta la comunicazione del piano ai creditori, come previsto dall'art. 70, comma 1, CCII; considerato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCII;



rilevato che, all'esito della comunicazione ai creditori, l'OCC ha proposto alcune modifiche al piano, a seguito delle precisazioni di credito ricevute da IFIS NLP INVESTING S.p.A. e dal Comune di Anzola dell'Emilia, i quali hanno indicato importi leggermente maggiori dovuti ad interessi e, quanto al Comune di Anzola Emilia, a servizi scolastici per l'anno 2023, crediti che nelle modifiche apportate al piano sono stati considerati per il loro maggior importo; inoltre, tenuto conto che la ricorrente ha nelle more adempiuto al pagamento dell'Irpef e delle addizionali per l'anno 2022, le disponibilità sul conto corrente sono diminuite rispetto a quanto inizialmente prospettato e, per fare fronte a ciò, il piano ha previsto un apporto di finanza esterna, senza obbligo di restituzione, di euro 1.226,3 da parte di Tiziano Gabaldo, il quale ha sottoscritto il piano; infine l'OCC ha previsto il pagamento del proprio compenso solo all'esito dell'esecuzione del piano e conformemente alla liquidazione del Tribunale (art. 71, comma 4, CCII);

ritenuto che le modifiche apportate al piano di ristrutturazione, in parte in ossequio a quanto stabilito da questo Giudice nel decreto su richiamato siano marginali, posto che sostanzialmente la proposta di soddisfazione dei creditori, come si dirà *infra*, è rimasta immutata, prevedendo, anzi, una soddisfazione migliorativa del ceto chirografario; nel silenzio della legge – che non disciplina né la fase di trattazione successiva alle modifiche del piano ex art. 70 comma 6, CCII né quella successiva alla presentazione delle contestazioni ex art. 70, comma 9, CCII – deve ritenersi che l'attivazione del contraddittorio, se del caso attraverso fissazione di udienza, debba considerarsi necessaria unicamente a fronte, rispettivamente, di modifiche sostanziali al piano, ovvero di contestazioni difficilmente superabili in ragione del carattere illiquido del loro contenuto.

Chiarito che nel caso che ci occupa viene in rilievo solo la prima fattispecie astratta, è agevole rendersi conto di come le modifiche apportate al piano siano da considerarsi



necessitate, da un lato, e minime, quanto al contenuto, dall'altro: nel Codice oggi vigente emerge piuttosto nitido (cfr. ad es. art. 58) il principio per il quale i creditori debbano essere nuovamente coinvolti solo per il caso di modifiche sostanziali (ossia: negli elementi essenziali) del piano di regolazione della crisi o dell'insolvenza, evenienza qui pacificamente non occorsa;

rilevato che, nel decreto del 29/9/2023, il Tribunale ha segnalato espressamente che, prevedendo il piano un pagamento ultrannuale del creditore privilegiato (Comune di Castelfranco), in caso di mancata presentazione di osservazioni da parte di quest'ultimo, ciò sarebbe stato inteso quale assenso;

dato atto che il Gestore della Crisi ha documentato di avere provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, nonché rappresentato di avere ricevuto solo due precisazioni di credito da parte di IFIS Banca, la quale ha indicato un debito, comprensivo di interessi, pari a complessivi euro 41.362,86 (in luogo di 41.057,17) e del Comune di Anzola, il quale ha indicato un debito complessivo di euro 4.876,26 (in luogo di 4.457,46) e nessuna osservazione da parte dei creditori<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> La ricostruzione dell'esposizione debitoria può, all'attualità, essere così riassunta:

PRIVILEGIATI	IMU	Interessi		Totale	Oat con ultimo aggio	Interessi	Totale Credito
Comunedì Castelfranco Emilia	393	2,69		395,69	10 /12/2021	57,78	453,47

  

CHIROGRAFI	Capitale	Interessi	Spese legali	Totale	Datf ult ro con.	Interessi	Totale Credito
Italcapital SRL	2.222,24	183,67	586,69	2.992,60	06/ 2/2021	104,39	3.096,99
Axactor Italy S.r.l.	12.970,92	802,55	5,22	13.778,69	31/i2/2020	609,43	14.388,12
IFIS NPL Investing S.p.A.	32.329,72	5.610,95	2.290,65	40.231,32	13/t2/2022	1.131,54	41.362,86
Net Insurance S.p.A.	5.119,45			5.119,45	12/h/2017	299,68	5.419,13
Comune di Anzola deii'Emilia				4.704,55	23/C/ 8/2022	171,71	4.876,26
comune di castelfranco Emilia - Sanzioni				158,6			158,60
				66.985,21	1	2316,75	69.301,96



rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto e delle integrazioni intervenute, attualmente il piano prevede una durata di 60 mesi (senza considerare i mutui in corso di regolare adempimento che verranno pagati secondo le scadenze previste contrattualmente) mediante la messa disposizione della procedura di:

- Euro 289,69, importo già presente sui n.2 conti correnti intestati alia ricorrente, mantenuto alia data odierna;
- Euro 416,85 mensili fino alla data del 15/3/2036 - inerente la quota dello stipendio mensile della Sig.ra Rueda Luz Letty, già al netto di quanto necessario al sostentamento proprio e del relativo nucleo familiare;
- Euro 538,31 mensili messi a disposizione da parte del coniuge (il quale ha sottoscritto il piano congiuntamente alla ricorrente) in regime di separazione legale, per i primi cinque anni dall'omologa, per poi partecipare dal sesto anno fino al 15/3/2036 con la quota di stipendio necessaria a far fronte al solo pagamento del creditore ipotecario BPER Banca S.p.A.;
- Euro 1.226,3 a titolo di finanza esterna messi a disposizione da Tiziano Gabaldo in caso di omologa del piano;

considerato che il piano proposto prevede dunque il pagamento:

- alla scadenza convenuta delle rate del contratto di mutuo n. 717 03124733- acceso presso BPER Banca S.p.A. garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore di cui risulta unico debitore;
- alla scadenza convenuta, delle rate del contratto di mutuo n. 117 03402458- acceso presso BPER Banca S.p.A. garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore per la quota del 50%;





nucleo familiare (la ricorrente, il marito e due figlie minori) e del contributo del marito al mantenimento della famiglia;

rilevato che alla relazione dell'OCC è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCII, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano;

rilevato che, in questa fase e ai fini della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex art 70 CCII, il giudice è tenuto ad operare una verifica sull'ammissibilità giuridica e sulla fattibilità giuridica del piano che nel caso specifico risultano positivamente accertate, in base a quanto di seguito evidenziato;

rilevato, segnatamente, che sotto il versante soggettivo l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), CCII, dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;

rilevato che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo priva dei requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento è da rinvenire essenzialmente, come rilevato dal Gestore, nella perdita del lavoro nel 2017 da parte della ricorrente che le ha impedito di poter far fronte ai debiti contratti essenzialmente per procedere a dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione



familiare, il tutto congiuntamente alla cessazione dell'attività di impresa svolta dal marito (in data 30/4/2016), che ha comportato una contrazione delle entrate del nucleo familiare, attività che risultava già in sofferenza da alcuni anni con un guadagno pressoché inesistente fin dall'inizio del 2016;

considerato che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC- Gestore della crisi, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria (anche ai fini della durata del piano, in termini Cass. n. 17391/2020), bensì, in via esclusiva, alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;

rilevato che, sulla base anche di quanto attestato dall'OCC, il piano deve ritenersi fattibile, non essendo ravvisabile una manifesta inettitudine del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati, considerato anche il regolare adempimento sinora dei contratti di mutuo; precisato che il piano prevede, con riferimento ai contratti di mutuo n. 717 03124733 e 717 03402458 accessi presso BPER Banca S.p.A., il rimborso, ex art. 67, comma 5, CCII, alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore, avendo lo stesso adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni;

rilevato che, con riferimento alla previsione di un pagamento ultrannuale dei creditori ipotecari e privilegiati, il creditore ipotecario ha fornito un espresso assenso per la parte del debito non inerente l'abitazione principale, mentre il creditore privilegiato non ha formulata nessuna osservazione sul punto, pur a fronte della precisazione nel decreto di apertura che il silenzio sarebbe stato equiparato ad assenso con riguardo a tale modalità di pagamento del credito (sul punto, vedasi, Cass. 17834/2019);



ribadito che le modifiche da ultimo apportate al piano sono da considerarsi necessitate, da un lato, e minime, quanto al contenuto, e non di natura sostanziale, non mutando la soddisfazione dei creditori e le tempistiche di pagamento;

ritenuto opportuno che il debitore proceda all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del presente piano e intestato alla presente procedura, di cui dovrà fornire quantomeno trimestralmente gli estratti conto all'OCC, affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;

ritenuto che ricorrano, in definitiva, le condizioni per l'omologazione del piano;

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Modena, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:

- in accoglimento del ricorso, omologa il piano proposto da **RUEDA LUZ LETTY**, nata a Tocaima (Colombia), il 26/7/1973 e residente a Castelfranco Emilia (MO), in Via Case Bruciate n. 1, C.F. RDULLT73L66Z604Z;
- dispone che, per effetto dell'omologazione, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte di creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti o gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci ai sensi dell'art 71 co 3, CCII, rispetto ai creditori anteriori;
- dispone che il debitore, con l'assistenza dell'OCC nominato Dott.ssa Alice Ligabue, compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato e che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze contenute nel ricorso e nelle successive integrazioni apportate dal debitore e dall'OCC;



